

Studio legale
AVV. LUCIANO FARAON
Patrocinante in Cassazione
Via De Sanctis 1
30038- SPINEA-VENEZIA

Roma

PEC lucianofaraon@ordineavvocatiroma.org

tel 0039041994866

Email avvfaraon@gmail.com

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO STRAORDINARIO

EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE

ED EX ART. 395 comma 4 C.P.C. comma IV

Nell'interesse e per conto del

Sig. **SCASSA ING. ANGELO** nato a Torino il 1 febbraio 1963, C.F. SCSNGL63B01L219R, residente a Cambiano (Torino), Via Irpinia n. 16, rappresentato, difeso e domiciliato, giusta speciale procura in calce al presente atto, dall'avv. Luciano Faraon del foro di Roma, cassazionista, C.F. FRNLCNC5H19F241Q, con studio in Roma ed in Spinea – Venezia, Via Francesco De Sanctis n. 1, e con domicilio per le comunicazioni telematiche previste *ope legis* al seguente indirizzo: lucianofaraon@ordineavvocatiroma.org

- Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM già MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente

NONCHE' CONTRO

La Sig.ra **ALMA CONCATI TRONI**, C.F. CNCLMA50T55C053I, residente in Moncalieri (Torino), Viale dei Castagni n. 1, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V n. 20 presso lo studio dell'avv. Roberto Carapelle del Foro di Torino, C.F. CRPRRT61M05L219Y, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione avanti alla Corte di Cassazione.

Indirizzo pec: avvcarapelle@pec.carapelle-clivio.it

- Resistente

Avverso l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21574/2023, depositata in cancelleria in data 20/07/2023 nel giudizio di lavoro iscritto al n. 4024/18 R.G., mai notificata

Premessa

Il presente ricorso pone la sua fondamentale motivazione giuridica nella Giustizia ed in primis sulla necessità di un Giusto Processo ex art. 111 della Costituzione.

Da ciò ne deriva l'obbligo fondamentale del Giudicante di ritrovare la verità al fine di evitare che vi siano sentenze sostenute da una complessa interpolazione di norme di diritto e di procedura, ma sia in realtà contraria alla Verità di quanto avvenuto con la conseguenza che il cittadino viene privato di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.

Lo scrivente avvocato ritiene che, cristiano o meno, si debba seguire l'insegnamento del defunto Pontefice Benedetto XVI dato nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2012: ***“L'avvocato deve giungere alla Giustizia attraverso la Verità”***

Con questo ricorso si chiede di realizzare la Giustizia che è stata negata all'odierno ricorrente, consci che si debba ricorrere ad azione parallela di querela di falso per la cui corretta formulazione sono già in corso indagini difensive ex artt. 391 bis e ss c.p.p.

1 - FATTO E DIRITTO

Svolgimento dei precedenti gradi del giudizio

1.1 Travisamento grave dei fatti in sede di merito ed impedimento all'assolvimento dell'onere probatorio

Si precisa che la numerazione attribuita ai documenti citati nel presente atto fa necessario riferimento a quella dell'originario ricorso introattivo ex art 414 c.p.c. rubricato con N. RG n. 8766/2014 presso il Tribunale Torino sez. lavoro, e successivamente con il N. RG 4024/2018 dell'adita Cassazione, su cui si è pronunciato il Collegio con l'Ordinanza n° 21574/2023 pubblicata il 20 luglio 2023 oggetto del presente ricorso straordinario.

Il ricorrente prof. Angelo Scasa, docente a t.i. nella scuola secondaria superiore pubblica, ha deciso in limine di proporre la presente azione per la gravissima ingiustizia subita, che si è visto preclusa nel modo più assoluto mediante il diniego alle richieste istruttorie in entrambi i gradi del giudizio di merito finalizzate a dimostrare l'intenso mobbing subito con gravi conseguenze per la propria salute, come documentato dalle due perizie che aveva versato in atti, di cui la prima medico legale, a firma del prof. CARUSO (doc. n° 69) e la seconda clinica della dr.ssa PINI (doc. n° 56).

Dalle suddette perizie emerge che il ricorrente, a seguito dei reiterati persecutori attacchi subiti ad opera dell'ex Dirigente Scolastica Alma Conceti e del MIUR nella sua promanazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ha riportato una

patologia di grave entità che gli ha causato lesioni psicofisiche e conseguente danno biologico esistenziale.

L'odierno ricorrente è stato infatti ingiustamente perseguito e sanzionato da due provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sua sospensione dall'insegnamento per complessivi 40 giorni, con blocco degli aumenti di stipendio per tre anni.

Sanzioni tutte che sono state annullate da sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino.

Il danno biologico esistenziale deriva dal fatto che il ricorrente è stato sottoposto ingiustamente a processo per diffamazione aggravata presso il Tribunale di Roma; **processo che si è esso concluso con una sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena.**

Le sanzioni disciplinari irrogate dal MIUR erano supportate dalla produzione da parte della dirigente scolastica di ben 23 documenti falsi che l'Ufficio scolastico regionale aveva fatto propri e che la stessa preside aveva posto a fondamento della sua querela contro l'odierno ricorrente prof. Scassa.

Falsità documentale che deve essere necessariamente provata mediante querela di falso e da ciò la necessità del completamento delle indagini difensive ex art. 391 bis e seguenti c.p.p.

Nella fattispecie si ritiene violato il diritto costituzionale al giusto processo ex art. 111 della Costituzione e per il quale si richiede la revocazione dell'Ordinanza n. 21574//2023 della S.C. ex art 395 comma 4, 391 bis cpc.

Quanto subito dal ricorrente ha causato immani sofferenze e gravi danni psicofisici con danno biologico esistenziale alla persona del prof. Scassa.

I provvedimenti assunti dal datore di lavoro pubblico contro il medesimo erano senza fondamento, ma proprio per questo è conseguito un ingiusto onere psicofisico, morale ed economico per affrontare i processi.

Va evidenziato che il ricorrente è soggetto monoreddito e che, in tale contesto, si è trovato in una chiara prospettiva di essere licenziato qualora le sue ragioni non fossero state accolte dai giudici.

Il prof. Scassa si è ammalato e non è certo colpa sua se ne è derivata una patologia cronica altamente invalidante, per cui il medico legale ha dato una valutazione elevata in termini di danno biologico (30 punti) e da verificarsi a seguito di aggravamenti.

I Giudici del merito hanno valutato erroneamente il prof. Scassa, non valutando la difficoltà di comunicazione con ragazzi in una fase evolutiva e con una società difficile sia all'interno che all'esterno della scuola.

I giudici di prime cure non hanno valutato la sofferenza derivata al ricorrente, dalla prospettiva di essere licenziato e di subire un condanna, anche detentiva per circostanze, come gli scioperi e le occupazione dei plessi scolastici degli studenti, che dovevano essere gestite dalla Preside e dal Prefetto, non dal singolo docente.

L'odierno ricorrente è un insegnante che, per obbligo morale e di diritto ex art. 331 c.p.p., ha denunciato *erga omnes* i reati e le gravi irregolarità che venivano commesse nella gestione della scuola perché una simile situazione era incompatibile con la sua professione, un tempo ritenuta nobile e in cui lui credeva e crede.

I giudici del merito hanno ritenuto equo infliggergli, senza concedergli l'invocata istruttoria, la soccombenza nelle spese legali per complessivi 45.000 euro per due semplici udienze di "discussione".

Nella fattispecie vi è la mancanza di una CTU che accertasse il danno biologico esistenziale subito dal prof. Scassa e documentalmente provato dalla documentazione medico legale che comprova come il ricorrente sia condannato dalla malattia ad assumere psicofarmaci da 15 anni.

I Giudici di merito hanno ignorato gli oneri ex art. 331 c.p.p secondo cui il ricorrente, esercitando un pubblico servizio, era obbligato a denunciare quanto avvenuto.

Il prof. Scassa è stato sospeso due volte dall'insegnamento con decreti disciplinari dal MIUR (doc. n° 26-34) per avere ottemperato a quando doveva ex arti 331 c.p.p. e reso pubblici reati e illeciti perpetrati nella gestione dell'istituto in cui insegnava.

Dall'analisi dei fatti, lo scrivente difensore ritiene che il ricorrente sia stato perseguitato in sede di lavoro per la sua onestà e per non essersi adeguato alla generalizzata omertà e da qui le sanzioni poi annullate in sede Giurisdizionale.

Infatti nelle due cause di lavoro entrambi i Giudici hanno accolto le richieste di annullamento delle sanzioni disciplinari proposte dal ricorrente (sentenze n° 4489/2009 e 294/11 del Tribunale di Torino, n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino- doc. n° 27-47-48), a comprova delle sanzioni illecitamente comminate ed annullate come dianzi scritto.

Ma le azioni per silenziare l'odierno ricorrente sono andate oltre.

L'ex preside Alma CONCATI, odierna resistente, ha denunciato il prof. Scassa per diffamazione aggravata per il medesimo comunicato stampa sub doc. n° 29, in cui raccontava i reati e gli illeciti nella gestione della scuola, oggetto della più gravosa sanzione disciplinare, (doc. n° 45).

Il Tribunale di Roma con sentenza n° 6584/13 (doc. n° 52) lo ha assolto perché il fatto non sussiste, avendo accertato che il prof. Scassa aveva reso pubblica la pura e semplice verità circa gli scandali cui aveva assistito nella gestione della scuola da parte dell'ex preside CONCATI, e lo aveva fatto nell'interesse pubblico, trattandosi di vicende di notevole rilevanza, posto che l'istituto in questione ospitava oltre 1000 allievi, e con continenza.

Gli attacchi violenti, tipici di ipotesi di reato associativo che si è creato di fatto tra l'ex DS Alma CONCATI e vari dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - MIUR, datano a partire dal 2006 (doc. n° 17) quando venne mossa la prima contestazione di addebiti al prof. Scassa e sono continuati - rimasto contumace in cassazione il MIUR – fino al controricorso in Cassazione da parte della predetta ex preside.

L'odierna resistente ha prodotto ancora – anche in questa sede - sette documenti falsi materialmente ed ideologicamente contro il professore, oltre ad aver riversato contro lo stesso una marea di gravi offese sul piani personale, volte a distruggerlo ulteriormente anche sul piano morale, per le quali invano è stata richiesta la cancellazione ex art 89 cpc, oltre al ristoro del danno patito in via equitativa, visto che erano gratuitamente e gravemente false.

Da ciò la necessità di separata azione in sede civile per fatti illeciti e contestuale proposizione di querela di falso; azione dalla quale conseguirà richiesta all'adita Ecc.ma Corte di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c.

C'è *un fumus persecutionis* in danno all'odierno ricorrente di enorme evidenza che il medesimo, come dianzi scritto, è costretto a promuovere con separata azione per danni da fatti illeciti ex art. 2043 cod. civ.

Il presente ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione viene quindi presentato per la sussistenza sia dell'ipotesi prevista dall'art. 391 bis cod. proc. civ., ovvero per correzione di errore materiale, sia per revocazione ex art 395 cod. proc. civ.

In tale contesto la mancata ammissione delle prove richieste nella sede del giudizio di merito, giustamente evidenziata nel ricorso presentato presso la S.C. rigettato dall'Ordinanza n. 21574/2023 costituisce evidente ed eclatante violazione dell'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto di difesa, ma anche una contestuale violazione

dell'art. 97 della Costituzione atteso che il MIUR avrebbe dovuto agire a tutela del docente ing. Scassa e nella corretta gestione della P.A.

In tal modo il Ministero avrebbe dovuto in sede di autotutela proteggere, a norma del decreto legislativo n. 165/2001, l'insegnante che aveva segnalato in anticipo gravi anomalie della Pubblica Istruzione, di fatto costituenti reato.

Il presente ricorso viene presentato anche al fine di evitare un maggiore danno per l'erario ove per ottenere Giustizia si dovesse ricorrere alla CEDU.

1.3 svolgimento dei gradi di giudizio

La tipologia del ricorso straordinario richiede che qui venga richiamato per intero il ricorso introduttivo dell'11/11/2014 avanti al Tribunale di Torino che ha portato alla sentenza oggetto di impugnazione davanti alla S.C.

Si riporta di seguito la parte introduttiva del ricorso, depositato nel gennaio 2018:

“Con ricorso al Tribunale di Torino depositato l’11/11/2014, sez. Lavoro, l’ing. Angelo Scassa evocava in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, nonché la Sig.ra Alma Concati, già dirigente scolastica dell’IIS Beccari di Torino, per sentire accogliere le seguenti richieste risarcitorie (pagg. 54-55 ricorso 1° grado):

- accertare la responsabilità dell’Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Concati Troni, quest’ultima residente in Moncalieri – fraz. Revigliasco, via Castagni n. 1, in merito alle condotte, come provate nel ricorso, lesive della dignità, della professionalità, dell’integrità fisica, della personalità morale e della privacy ai danni del prof. Ing. Angelo Scassa;*
- accertare la produzione del danno biologico, in capo al ricorrente, ex art. 32 Cost. e dell’art. 2087 c.c., ai sensi e nella misura indicata nella perizia medico legale prodotta;*
- accertare la produzione del danno morale ed esistenziale, in capo al ricorrente, ex artt. 2043 e 2059 c.c., da valutarsi alla stregua dei criteri equitativi previsti dagli artt. 2056 e 1226 c.c. o, in subordine, dei diversi e/o ulteriori criteri che il tribunale adito riterrà di assumere;*
- dichiarare il nesso di causalità tra le condotte lesive indicate in narrativa e la sussistenza dello stato patologico riscontrato in capo al prof. Ing. Angelo Scassa e per*

l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dal prof. Angelo Scassa, in conseguenza delle condotte lesive poste in essere, individuati nella misura minima di euro 205.716,80 per il danno biologico;

- condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e la sig.ra Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento del danno morale ed esistenziale nella misura disposta dal giudice secondo i criteri equitativi o gli altri criteri che il giudice riterrà di assumere;*
- condannare l'amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore e la signora Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione dei medesimi.*
- Si costituiva all'udienza del 7/7/2015 la Sig.ra CONCATI, mentre per vizio formale veniva ripetuta invece la notifica al MIUR. L'udienza era aggiornata al 4/11/2015: costituitosi regolarmente anche il MIUR il giudice rinviava all'udienza del 19/1/2016 per la discussione, ritenendo la causa matura per la decisione, nonostante il difensore dell'ing. SCASSA insistesse per l'ammissione delle prove tutte indicate, testimoniali, per interpello delle controparti e CTU.*
- All'esito della discussione, senza pronunciarsi in merito alle istanze istruttorie e senza ascoltare il docente ricorrente, il giudice rinviava per le repliche che avevano luogo il 14/4/2016 ed emetteva la sentenza n° 767/2016, rigettando il ricorso. Il prof. SCASSA non veniva nemmeno ascoltato.*
- La sentenza veniva appellata dal ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle domande proposte, previa riapertura dell'istruttoria. Si costituivano in giudizio i convenuti instando per la reiezione dell'appello.*
- All'esito dell'udienza di discussione del 25/5/2017, la Corte d'Appello, senza ammettere le prove, e senza ascoltare nemmeno il prof. SCASSA, nuovamente richieste dal difensore del ricorrente, rigettava l'appello, pur adottando una motivazione difforme da quella del Tribunale, palesemente inadeguata a supportare il rigetto della domanda attorea.*
- Del pari si rileva che, pur essendosi in presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione può essere proposto per far valere il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., in quanto la nuova normativa in vigore per le sentenze emesse dopo l'11 settembre 2012*

e per le impugnazioni proposte dalla stessa data, prevede che vi sia l'applicabilità del predetto comma quando i giudici del merito abbiano fatto a ricorso a diverse motivazioni pur nell'identità del verdetto.

– *Con la presentazione della memoria ex art 380 cpc il 24/4/2023 l'ing. SCASSA in replica alle tesi sostenute nel controricorso dall'unica parte costituitasi, ovvero dall'ex dirigente scolastica sig.a Alma Conceti – essendo rimasto contumace il MIUR nel 3° grado di giudizio – precisava che non vi era nessuna condizione di inammissibilità perché si era in presenza non solo di sentenze sorrette da motivazioni completamente diverse, pur nell'identità del verdetto, ma si era anche in presenza di un travisamento del fatto da parte dei giudici del merito, i quali non avevano compreso la rilevanza dei reati ed illeciti denunciati dal prof. SCASSA, quando invece, i fatti denunciati, ed accertati dalle 4 sentenze vittoriose per il docente, costituiscono il punto di partenza da cui è scaturito il c.d. 'conflitto mirato' da parte della dirigente scolastica nei confronti del ricorrente che è stato da lei e dall'USR- MIUR mobbizzato.”*

Tutto ciò premesso si chiede l'accoglimento del ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE

A) MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART.111 DELLA COSTITUZIONE

Tutta la vicenda giudiziaria dell'ing. Scassa è caratterizzata dalla costante difficoltà ad ottenere l'applicazione di questa norma della Costituzione che ha introdotto il principio fondamentale del giusto processo con la conseguenza che il mancato accertamento della Verità non ha consentito al ricorrente di ottenere giustizia.

Tale norma avrebbe dovuto indurre la Giustizia, anche in sede di legittimità, a ricercare la Verità, anche superando usuali riferimenti procedurali, tant'è che la mancanza di testi unici veri ci porta a dover affermare, sia che ci si trovi dalla parte giudicante, sia che ci si trovi dalla parte della difesa, che non è più possibile richiamarsi alla centenaria formula del “**Comminato disposto**”, ma si debba fare riferimento ad un concetto matematico, sostituendo tale adagio al principio che giudizio e difesa debbano fare riferimento al concetto di “**interpolazione di norme**”.

A sostegno delle innovazioni in diritto e giurisprudenziali che avrebbe dovuto ottenere che la modifica dell'art. 111 della Costituzione determinasse la costruzione di una nuova

cultura giuridica, sia dalla parte Giudicante che difensiva, di giungere alla Giustizia con un processo giusto avente *in primis* il riferimento della Costituzione.

Nella fattispecie la Verità è stata negata e, conseguentemente, è stata negata la Giustizia.

Nel ricorso in Cassazione presentato nel gennaio 2018 si erano evidenziate alcune motivazioni delle 4 sentenze che avevano visto vittorioso il prof. Scassa, leggendo le quali era impossibile non dedurne in automatico – in considerazione che era stata negata l'istruttoria dove alcuni testi avrebbero tranquillamente potuto confermare al falsità materiale ed ideologica dei documenti presentati dall'USR del Piemonte – MIUR e dalla ex dirigente scolastica Alma Conceti.

Tali sentenze sono state richiamate come struttura portante del ricorso per il risarcimento da mobbing avanzato dal prof. Scassa ex art 414 cpc nel novembre 2014 presso il Tribunale di Torino.

Si evidenzia che della sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha pronunciato la sentenza n° 558/12 (doc. n° 48) cui si è rivolto l'USR - MIUR impugnando la sentenza n° 294/11, stigmatizzando la difesa sfacciata operata dalla dirigenza del MIUR: osserva infatti che il prof. Scassa viene sanzionato anche per aver osato muovere delle critiche alla dirigente scolastica dell'Istituto Beccari.

Leggiamo: “*Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le*

contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata". (pag. 3).

Nella sentenza n° 6584/12 del Tribunale di Roma del 3/4/2013 (doc. n° 52) il Giudice conferma la veridicità dei reati e delle gravi irregolarità denunciati dall'ing. Scassa, commessi nella gestione dell'istituto Beccari di Torino dalla sig.ra Conceti:

Come noto, non sussiste diffamazione se lo scritto - nel caso che ci occupa-, oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, riporti notizie vere, la cui conoscenza sia di interesse pubblico e che siano espresse in modo congruo, in quanto entro tali limiti esso costituisce espressione del diritto di critica, che scrimina ex art. 51 c.p. la condotta materialmente offensiva. (pagg. 3-4)

Dall'esame degli atti dei giudicanti nei giudizi di merito risulta una carenza di istruttoria, ma anche di mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Circostanze che hanno indotto in errore lo stesso Collegio della S.C. che ha emesso l'ordinanza n. 21574/23 oggetto del presente ricorso; le sue motivazioni costituiscono una violazione dell'art. 111 della Costituzione, atteso che il Giudice di legittimità correttamente avrebbe applicato la suddetta norma nel momento in cui,, a fronte della clamorosa omissione di valutazione del peso della falsa documentazione prodotta dalla sig.ra Conceti e dal MIUR -USR , cassa avesse cassato la sentenza n° 6112017, rimettendo gli atti alla Corte d'Appello in diversa composizione affinché si fosse pronunciata nel merito e avesse acquisito le prove non concesse, ma anche al P.M. ex art.331 c.p.p. .

B) VIOLAZIONE ARTICOLI 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Quanto sopra scritto in merito alla fondatezza dei motivi del ricorso originario del ricorrente fa emergere la violazione sia da parte della Corte d'Appello di Torino prima, sia dell'adita Corte di Cassazione in ordine all'art 24 della Costituzione, poi, arrivando quindi ad una duplice violazione della Costituzione.

Non soltanto è stato di fatto reso impossibile al prof. Scassa di agire in giudizio per tutelare i propri diritti, ma l'amministrazione del MIUR è stata tutt'altro che imparziale, schierandosi deliberatamente a priori dalla parte di una dirigente scolastica che aveva commesso autentici reati e che le aveva creato un danno economico, con la rottamazione dell'importante impianto molitorio.

Si tratta di una clamorosa violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, ma anche dell'art. 331 c.p.p. per accertamento degli illeciti avvenuti e del danno erariale denunciato dal ricorrente.

Le due sanzioni disciplinari emesse dal USR del Piemonte - MIUR e la querela da cui è sorto il processo penale per diffamazione aggravata contro il prof. Scassa, erano azioni giudiziarie supportate dalla produzione di falsa documentazione e sono tutte legate dal medesimo disegno criminoso.

Nella fattispecie risulta violato in modo eclatante il diritto di difesa del ricorrente, escludendo prove essenziali per accettare la Verità e giungere alla Giustizia.

Per altro in tale contesto risulta evidente come nella sede di merito sia stato violato l'articolo 421 cod. proc. civ. atteso che i giudici di prime cure, avvalendosi dei poteri conferiti dalla suddetta norma, avrebbero potuto e dovuto accedere alla verità.

L'evidenza della violazione del diritto di difesa è confermata laddove in tale contesto sono state escluse le prove richieste e la causa si è svolta solo in via cartolare.

E' evidente anche che la corretta amministrazione statuita dall'art. 97 della Costituzione nella fattispecie risulta inapplicata.

Vi è stata la negazione eclatante delle norme costituzionali in danno al ricorrente che invece di un'amministrazione imparziale ha dovuto subire le conseguenze di una omertà organizzata.

2) ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE e CONSEGUENTE RICHIESTA DI REVOCAZIONE EX ART 395 comma 4 C.P.C. per ERRORE DI FATTO

Sono emersi numerosi errori di fatto nel giudizio di legittimità, che impongono alla Ecc.ma Corte l'accoglimento della richiesta di revocazione dell'Ordinanza n. 21574/2023 che, oltretutto, si basa sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ovvero sulla produzione di ampia documentazione falsa da parte della sig.ra Concati e dell'USR del Piemonte – MIUR, utilizzata per ottenere il licenziamento del prof. Scassa, e con lo scopo preciso di silenziarlo e di non fare emergere la Verità.

In ogni caso si deve fare riferimento anche all'art. 111 della Costituzione in merito alla norma costituzionale sul giusto processo come espresso in premessa.

Si rilevano i seguenti motivi specifici che implicano errori di fatto e materiali, motivo per cui si chiede la revocazione nell'Ordinanza impugnata che qui di seguito si enunciano

con riferimento all'esame delle motivazioni offerte dall'Ordinanza medesima in risposta ai quattro punti su cui si fondava il ricorso in Cassazione del prof. Scassa.

- *Con riferimento all'esame del motivo n° 1 del ricorso del prof. Scassa da parte del Collegio*

Il 1° motivo riguardava:

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa CONCATI e dall'USR Piemonte.

L'Ordinanza, dopo aver correttamente precisato che si tratta più precisamente di "omessa pronuncia" da parte dell'impugnata sentenza n° 611/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino (come si deduce dall'illustrazione del motivo del ricorso), circa il 4^o motivo dell'appello apoditicamente ed in dispregio della realtà fattuale afferma che non vi è alcuna omessa pronuncia.

Si rileva che erroneamente l'Ordinanza afferma che l'omissione lamentata non esiste.

Secondo il Collegio non è vero che la Corte d'Appello di Torino non abbia considerato il motivo della falsità dei documenti che la preside CONCATI e l'USR - MIUR hanno allegato la querela per diffamazione aggravata ed alle loro costituzioni in sede civilistica per l'annullamento delle due sanzioni disciplinari comminate al prof. Scassa.

Querela ove il ricorrente è stato assolto!

L'Ordinanza n. 21574/2023 scrive infatti che: "il quarto motivo d'appello [e primo motivo di ricorso in cassazione, ndr] è stato espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata e trattato congiuntamente al terzo motivo ..."

Quella di cui si lamenta il ricorrente non è, quindi, un'omessa pronuncia, bensì una pronuncia di rigetto del motivo di appello, basata su una valutazione difforme a quella di parte in merito alla rilevanza dei fatti allegati (in particolare, «la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'U.S.R. Piemonte») al fine della prova della «pianificazione di un *mobbing* sistematico»

In realtà, la corte territoriale ha richiamato ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado (da pag. 4 a pag. 8), senza alcuna dichiarazione di volersene discostare, aggiungendo poi le proprie considerazioni, in replica ai motivi d'appello.

E' un errore di fatto per la semplice considerazione che la Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza n. 611/2017 effettivamente da pag. 4 a pag 8 ha ricopiato integralmente le motivazioni della sentenza di 1° grado, ma è soltanto dal termine di pag. 8 che inizia l'esame degli 8 punti di appello avverso la sentenza di 1° grado.

Del resto nella premessa all'esame dei motivi d'Appello la Corte territoriale ha riportato anche le richieste dell'appellante, ma non per questa semplice ricopiatura vi ha aderito.

E' un errore percettivo quello dell'Ordinanza, perché, oltretutto, nessuna considerazione ha aggiunto di suo la S.C. in merito al motivo n° 4 del ricorso n appello, che non è stato minimamente considerato nella sentenza impugnata.

Si tratta di un classico "errore percettivo" che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa – come nel nostro caso - ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cassazione, sent. 2 novembre 2023, n. 30470)".

Infatti la Corte d'Appello di Torino, dopo aver inserito la scansione anastatica delle motivazioni integrali della sentenza di 1° grado, al fondo di pag. 8 incomincia l'esame degli otto motivi di appello ed a pag. 14 viene enunciato il 4^o motivo di appello, dopo che – subito prima – altrettanto era stato fatto per il 3^o motivo.

Ed a pag. 14 si legge nell'impugnata sentenza d'Appello n° 611/2017: Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce il *"misconoscimento della rilevanza che la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'URS Piemonte ha avuto nella pianificazione di un mobbing sistematico ai danni del prof. Scassa.*

Nell'ambito del motivo di impugnazione l'appellante richiama gran parte della documentazione già oggetto di esame nelle sentenze relative ai due procedimenti disciplinari e al reato di diffamazione, in quanto riferite agli stessi

fatti.

Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente”.

Ma tale motivo non sia stato esaminato, in quanto, dopo questa affermazione, la sentenza predetta continua con le motivazioni che servono a dichiarare infondato il terzo motivo d'appello, e poi, subito dopo passa all'esame del quinto motivo.

Oltre tutto la motivazione della S.C. fornita per il motivo n. 1 contrasta con la motivazione fornita al motivo n. 3 dell'Ordinanza n. 21574/2023 stessa.

Infatti qui si afferma che la Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 611/2017 aderisce alla tesi della sentenza di 1° grado, e quindi si negherebbe la prova dell'esistenza di documenti falsi, ma nell'esame del motivo n- 3 del ricorso in Cassazione, si precisa che la sentenza della Corte d'Appello non ha affatto negato l'esistenza di documenti falsi.

C'è un evidente contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, ovvero tra quanto emerge dall'Ordinanza n° 215742023 della S.C. da una parte e dall'altra. tra quanto si deduce dagli atti e documenti processuali, segnatamente dalle sentenze dei due gradi del merito, perché la realtà desumibile dalla pronuncia è frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Si tratta di errore di fatto che legittima la revocazione della decisione della Corte Suprema di Cassazione in quanto riguarda atti "interni" al giudizio di legittimità, esaminati dalla Corte direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso ed ha carattere autonomo, nel senso che incide direttamente ed esclusivamente sulla decisione stessa (cfr. SS.UU, 2 novembre 2019, n. 31032; 28 maggio 2013, n. 13181).

- **Esame del motivo n° 3 del ricorso del ricorrente da parte del Collegio**

Il 3^o motivo di ricorso non è stato dichiarato inammissibile, ma infondato.

Il prof. Scassa aveva ricorso per Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 Codice civile: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306].

Si ritiene che risulti evidente l'errore laddove la Corte argomenta che:

“A prescindere da qualsiasi considerazione sui limiti soggettivi del giudicato (non risulta che il Ministero sia stato parte nel processo penale, mentre la dirigente rileva di non

essere stata parte nei processi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari), è decisivo ed assorbente il rilievo che, nella sentenza impugnata, non si contraddicono i fatti accertati nelle sentenze che hanno definito quei processi, ma si afferma che da tali fatti e da tali accertamenti «non può trarsi quale automatica conseguenza l'esistenza del mobbing».

Nella fattispecie si è di fronte ad un errore di fatto.

Infatti non si nega più che vi sia stata produzione di documenti falsi, ma si sostiene che essa è ininfluente e potrebbe essere avvenuta in buona fede, ossia in mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra Conceti.

Infatti successivamente poi il Collegio, illogicamente, argomenta che:

*“Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione **non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza nei procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione, ma soltanto la constatazione della mancanza di prova della consapevolezza dell’uso di prove non genuine, desunta anche dall’archiviazione dei procedimenti penali attivati nei confronti della controricorrente e di altri dipendenti dell’amministrazione scolastica.”***

Si tratta di un “errore percettivo” che non può essere sanabile in alcun modo se non con la revocazione dell’Ordinanza della S.C. n. 21574/2023, *“che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cassazione, sent. 2 novembre 2023, n. 30470)”*

La Corte d’appello di Torino non ha infatti in alcun modo fatto il minimo riferimento alla mancanza dell’elemento soggettivo in capo a colui che li ha prodotti, che era incontrovertibilmente la sig.ra Conceti, nella consapevolezza della produzione di documenti falsi per indurre in errore l’adita Corte.

Si tratterebbe oltretutto di una motivazione illogica perché i documenti falsi materialmente o ideologicamente devono essere ovviamente fabbricati o richiesti a terzi per compiacenza.

Nella fattispecie si tratta oltretutto di ben 23 documenti falsi che risultano stati costruiti ad hoc allo scopo di licenziare e fare infliggere un condanna penale al prof. Scassa, affermando che aveva addirittura obbligato gli studenti a scioperare e che le gravissime censure alla gestione della scuola contenute nel comunicato stampa sub doc. n° 29 erano tutte senza fondamento e diffamatorie.

Oltretutto nel momento in cui il Collegio della S.C. che ha emesso l'ordinanza n. 21574/2023 afferma che: *"Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza"*.

La pronuncia è del tutto inconciliabile con la motivazione con cui viene rigettato il motivo n- 1, dove al contrario si afferma che la Corte d'appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611//2017 si è invece pronunciata,, negandola,, in merito alla falsità ideologica e materiale dei documenti prodotti nei vari giudizi dai controricorrenti e dai medesimi posti a fondamento delle sanzione disciplinari e della calunniosa querela per diffamazione aggravata in danno al ricorrente che è stato prosciolto.

L'ordinanza n. 21574/2023 scrive infatti che la Corte d'appello di Torino ha confermato quanto stabilito dalla sentenza di 1* grado del Tribunale di Torino, giudice al dr.ssa MANCINELLI, che espressamente scrive a proposito delle accuse di falsità documentale che: *"si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali pertanto non è possibile tenere alcun conto"*.

Invece – lo si ribadisce- nell'esame del motivo n° 3 del ricorso alla S.C. dell'ing. Scassa, l'Ordinanza n. 21574/2023 precisa che la sentenza della Corte d'Appello ***non ha affatto negato l'esistenza di documenti falsi.ù***

Ci si chiede perché in tale contesto gli atti non siano stati inviati al P:M:

Vi è un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, ovvero tra quanto emerge dall'Ordinanza n. 215742023 della S.C. e ,dall'altra, tra quanto si deduce dagli atti e documenti processuali, perché la realtà desumibile dalla pronuncia è frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ed accertamento della Verità.

Si tratta di errore di fatto che legittima la revocazione della decisione della Corte Suprema di Cassazione in quanto riguarda atti "interni" al giudizio di legittimità, esaminati dalla Corte direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso ed ha carattere autonomo, nel

senso che incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione stessa (cfr., SS.UU, 2 novembre 2019, n. 31032; 28 maggio 2013, n. 13181).

Oltretutto la sanzione disciplinare del 18/2/2009 (doc. n° 46) riguardava il medesimo comunicato stampa sub doc. n° 29 per cui il prof. Scassa è stato processato per diffamazione aggravata, con la differenza che nelle cause civili era il MIUR a dover provare che era falso il contenuto del predetto comunicato – e non vi è riuscito – mentre nel processo penale il prof. Scassa ha fornito la prova positiva della veridicità del contenuto di quel comunicato, essendo in capo a lui l'onere probatorio.

Inoltre sono state ignorate completamente le sintetiche motivazioni del ricorrente che spiegavano tutto in modo chiarissimo, posto che si precisava in ricorso.

Come sopra detto, le sentenze del Tribunale di Roma n° 6584/13, n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino e n° 4489/09 e n° 294/11 emesse dal Tribunale di Torino sono passate in giudicato da lungo tempo. Su di esse si è, dunque, formata la verità giudiziaria relativa a quei fatti, il che impedisce ogni diverso accertamento dei fatti stessi accertati in quelle decisioni, nel rapporto tra le parti.

Occorre, dunque, verificare quali siano i fatti sui quali gli accertamenti contenuti in quelle sentenze facciano stato tra le parti, parti che sono, pacificamente, le stesse e poi valutare se, nella decisione dei giudici della Corte d'Appello, si possa ravvisare una lesione del principio dell'intangibilità del giudicato.

A questo proposito, non si può ritenere che i fatti accertati siano solo quelli relativi, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, all'infondatezza delle contestazioni e per quanto riguarda la sentenza penale, all'insussistenza della diffamazione; occorre estrarre da quelle decisioni gli elementi accertati in base ai quali quei giudici sono pervenuti alle decisioni favorevoli al ricorrente.

Ciò che interessa al ricorrente, a questo proposito, è la valutazione circa la falsità o quanto meno, la dubbia provenienza, di alcuni documenti ed atti utilizzati dalle controparti nei procedimenti già ricordati.

Di qui la necessità della proposizione della querela di falso.

Orbene, partendo dalla sentenza penale del Tribunale di Roma, essa così conclude il suo ragionamento: *“Concludendo, quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concatti contenute nello scritto dell'imputato e a*

lui contestate nei capi di imputazione.....” (vedasi sentenza Tribunale di Roma doc. n. 52).

E che cosa aveva scritto il ricorrente? Aveva accusato la Preside di una serie di comportamenti che sono riassunti nel capo di imputazione, derivato nel comunicato stampa predetto sub doc. n° 29: *“perché inviando via Internet un comunicato stampa all’ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell’istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l’onore e la reputazione di Conceti Alma, preside del menzionato istituto. Torino – Roma 13.06.2008”* (pag. 2, doc. n°51)”

Da quanto emerge della sentenza sopra riportata si deve, dunque, trarre la conclusione che quelle accuse alla Preside erano fondate, ma qui non interessa tanto questo punto, quanto la circostanza che, per avvalorare le proprie affermazioni poi smentite dalla sentenza, l’odierna resistente Conceti I aveva utilizzato documenti che non possono che essere considerati falsi alla luce della conclusione del Tribunale, secondo il quale erano vere le accuse mosse dal ricorrente alla Preside, la quale aveva tentato con i documenti prodotti di avvalorare l’accusa di diffamazione nei confronti del prof. Scassa.

I 23 documenti falsi allegati nei vari giudizi dalla sig.ra Conceti e dall’USR – MIUR servivano a certificare l’esatto contrario di quanto accertato dalle 4 sentenze, tutte passate in giudicato.

Quanto alla sentenza del Tribunale di Torino, sez.Lavoro, dott. Mollo (sent. 294/11, doc. n. 47) a pagina 8 della stessa si può persino leggere: *“Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il*

significato. Emerge quindi che, all'interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.

Nel processo per diffamazione aggravata contro il prof. Scassa, tenutosi preso il Tribunale di Roma e sfociato nella sentenza di assoluzione piena del n° 66584/13 è emerso che nella gestione dell'Istituto Beccari di Torino la sig.ra Alma Conceti ha commesso autentici reati oltre a numerosi illeciti, che sono stati avvallati da dirigenti dell'USR del Piemonte - MIUR, i quali hanno dato mandato all'avvocatura di Stato di difendere il Ministero nella causa risarcitoria, schierandosi con perfetta adesione a fianco della dirigente scolastica che tali reati e tali illecito ha perpetrato, il che ha significato avallare, tra l'altro, da parte del Ministero, il rilascio di falsi diplomi dell'Esame di Stato, la certificazione di frequenza di laboratori inesistenti nei diplomi di maturità, un ingente danno economico, sia per la rottamazione dell'importante impianto molitorio BUHLER, che valeva oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire, sia una spesa non indifferente per un impianto molitorio nuovo che era stato posto in funzione senza essere collaudato in un padiglione strutturalmente non in condizione di ospitarlo per la rigidezza strutturale con potenziale effetto bomba in caso di incendio delle fatine facilmente infiammabili, con macchinari che hanno organi in rotazione non protetti e quindi con rischio anche di gravi amputazioni degli arti superiori per gli operatori ivi presenti, nella fattispecie gli stessi studenti.

Per aver denunciato questi gravi fatti il prof. Scassa è stato colpito da decreti disciplinari ed ha dovuto affrontare un processo penale per diffamazione aggravata, rischiando la galera e il licenziamento. Contro di lui le controparti hanno prodotto una mole impressionante di documenti falsi.

E' eclatante – lo si ribadisce – che, considerata anche la documentazione medica prodotta da cui emerge il grave danno biologico esistenziale, il prof. Angelo Scassa abbia subito per le azioni vessatorie poste in atto contro di lui in sede datoriale.

Danno biologico, che doveva essere accerto con apposita CTU anche disposta dal giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.

Di riscontro si fa carico con gravi difficoltà sia in termini di compromissione della sua salute, sia in termini di fatica per svolgere l'attività lavorativa, con oltretutto la ormai avvenuta distruzione di tutta una rete di rapporti sociali normali, non compatibili con una

situazione di forte ansia generalizzata e violenti attacchi di panico, che gli impongono l'utilizzo di farmaci debilitanti e terapeutici soltanto a livello di contrasto dei sintomi più eclatanti del disturbo da stress post traumatico cronico e grave, non certo in grado di guarirlo.

Alla luce di quanto ampiamente motivato, anche ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, oltre che in ordine all'art 395 c.p.c. si chiede pertanto la pronuncia di cassazione della sentenza originariamente impugnata n. 611/2017 della Corte d'appello di Torino, pubblicata nel luglio 2017, relativamente al procedimento civile iscritto presso la suddetta Corte territoriale al R.G. n 4024/2018, senza l'esperimento di istruttoria alcuna in entrambi i giudizi del merito,.

P.Q.M.

Si chiede che voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione per i motivi suesposti, *contrariis rejectis*, così statuire:

In via principale:

Accogliere il ricorso per revocazione e correzione di errore materiale ex art. 111 Costituzione, art 391 bis cpc e 395 cpc dell'Ordinanza n. 21574/2023 emessa dalla Cassazione e conseguentemente, cassare senza rinvio la sentenza n. 611/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino e conseguentemente stabilire un congruo risarcimento, sulla base della documentazione prodotta in atti, a favore del prof. Angelo SCASSA per il danno biologico, morale ed esistenziale da lui subito.

In via subordinata:

Cassare l'impugnata sentenza n. 611/2023 della Corte d'Appello di Torino con rinvio, rimettendo la causa ad altra sezione della Corte d'appello, Sezione Lavoro, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso con vittoria di spese anche dei precedenti gradi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 e 37 del D.L. n. 98/2011, si dichiara che il valore della presente causa è ricompreso nello scaglione tra 52.000,00 e 260.000,00 € e pertanto il contributo unificato è pari ad euro 1.518,00 euro.

Si provvede in sede di iscrizione a ruolo a depositare i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica sentenza impugnata
- 2) Fascicolo del precedente ricorso e relativi allegati

Salvis Juribus

Roma, 20 gennaio 2024

Avv. Luciano Faraon